



ISTITUTO COMPRESIVO "RITA LEVI-MONTALCINI"

Via A. Capuano n. 6 – 84083 Castel San Giorgio (Sa)  
C.M. SAIC84700L – CF. 80038650653  
TEL: 081951257  
e-mail: [saic84700l@istruzione.it](mailto:saic84700l@istruzione.it)  
Posta certificata: [saic84700l@pec.istruzione.it](mailto:saic84700l@pec.istruzione.it)  
[www.icdicastelsangiorgio.it](http://www.icdicastelsangiorgio.it)



ISTITUTO COMPRESIVO STATALE - -CASTEL SAN GIORGIO  
Prot. 0012564 del 06/12/2021  
07 (Uscita)

**Ai docenti**  
**Al personale ATA**  
**Al DSGA**

Atti – Albo – sito web – bacheca ARGO

**OGGETTO: DECRETO-LEGGE 26 novembre 2021, n. 172. Misure urgenti per il contenimento dell'epidemia da COVID-19 e per lo svolgimento in sicurezza delle attività economiche e sociali: obbligo vaccinale personale scolastico**

Fatte salve eventuali indicazioni applicative per il settore scuola da parte del MI, per opportuna conoscenza e norma si riporta la sintesi, di specifico interesse, del Decreto-legge 26 novembre 2021, n. 172, pubblicato in GU Serie Generale n. 282 del 26/11/2021.

Il decreto in oggetto introduce misure urgenti per il contenimento dell'epidemia da COVID-19 e per lo svolgimento in sicurezza delle attività economiche e sociali, tra cui l'obbligo vaccinale per tutto il personale scolastico **a partire dal 15 dicembre 2021**.

È prevista, altresì, l'estensione dell'obbligo vaccinale alla terza dose, per chi ha completato il ciclo primario di vaccinazione: "... dal 15 dicembre 2021, l'obbligo vaccinale per la prevenzione dell'infezione da SARS-CoV-2 di cui all'articolo 3-ter, da adempiersi, per la somministrazione della dose di richiamo, entro i termini di validità delle certificazioni verdi COVID-19 previsti dall'articolo 9, comma 3, del decreto-legge n. 52 del 2021", si applica anche a tutto il personale scolastico. Risulta, altresì, esclusa la possibilità di essere adibiti a mansioni diverse.

La vaccinazione costituisce requisito essenziale per lo svolgimento delle attività lavorative dei soggetti obbligati.

L'adempimento dell'obbligo vaccinale comprende il ciclo vaccinale primario e, a far data dal 15 dicembre 2021, la somministrazione della successiva dose di richiamo, da effettuarsi nel rispetto delle indicazioni e dei termini previsti con circolare del Ministero della salute. A tal proposito si richiama la circolare del Ministero della Salute prot. n. 53312 del 22/11/2021 che aggiorna l'intervallo minimo previsto per la somministrazione della dose "booster" (di richiamo) con vaccino a m-RNA a cinque mesi (150 giorni) dal completamento del ciclo primario di vaccinazione, indipendentemente dal vaccino precedentemente utilizzato.

Il dirigente scolastico è tenuto a verificare il rispetto dell'obbligo vaccinale e ad invitare immediatamente gli inadempienti a produrre, **entro 5 giorni dalla ricezione dell'invito** la documentazione comprovante:

- l'effettuazione della vaccinazione, oppure
- l'attestazione relativa al differimento della stessa, oppure
- la presentazione della richiesta di vaccinazione da eseguirsi **entro 20 giorni dall'invito**, oppure
- l'eventuale insussistenza dei presupposti per l'obbligo vaccinale.

In caso di presentazione di documentazione attestante la richiesta di vaccinazione, il dirigente invita gli interessati a trasmettere immediatamente e comunque **non oltre 3 giorni dalla somministrazione**, la certificazione attestante l'avvenuta vaccinazione.

Si ribadisce che, ai sensi della attuale normativa in vigore, la menzionata, eventuale certificazione di esenzione dalla vaccinazione può essere rilasciate esclusivamente da:

- medici vaccinatori dei Servizi vaccinali delle Aziende ed Enti dei Servizi Sanitari Regionali;
- medici di Medicina Generale e/o pediatri di libera scelta che operano nell'ambito della campagna vaccinale.

Il relativo documento di esenzione, prodotto a titolo gratuito, dovrà contenere:

- i dati identificativi dell'interessato (cognome, nome e data di nascita);
- la dicitura “soggetto esente alla vaccinazione anti SARS-CoV-2. Certificazione valida per consentire l'accesso ai servizi e attività di cui al comma 1, art. 3 del DECRETO-LEGGE 23 luglio 2021, n. 105”;
- la data di fine validità della certificazione indicata con “certificazione valida fino al \_\_\_\_\_”;
- i dati relativi al Servizio vaccinale in cui il soggetto che rilascia il certificato opera come vaccinatore COVID19;
- il timbro e la firma (anche in formato digitale) del medico certificatore oltre a numero di iscrizione all'ordine o codice fiscale.

Si precisa che, ai sensi della Circolare del Ministero della Salute prot. n. 53922 del 25/11/2021, la validità e la possibilità di rilascio delle certificazioni di esenzione alla vaccinazione anti-SARS-CoV-2/COVID-19 di cui alle predette circolari, per gli usi previsti dalla normativa vigente, è prorogata sino al 31 dicembre 2021, e non sarà necessario un nuovo rilascio delle certificazioni già emesse.

In caso di mancata presentazione della documentazione, il dirigente accerta l'inosservanza dell'obbligo e ne dà comunicazione scritta agli interessati. L'atto di accertamento dell'inadempimento determina l'immediata la sospensione dal diritto di svolgere l'attività lavorativa, senza conseguenze disciplinari e con diritto alla conservazione del rapporto di lavoro. Per il periodo di sospensione, non sono dovuti la retribuzione né altro compenso o emolumento, comunque denominati.

La sospensione è efficace fino alla comunicazione da parte dell'interessato al datore di lavoro dell'avvio e del successivo completamento del ciclo vaccinale primario o della somministrazione della dose di richiamo, e comunque non oltre il termine di sei mesi a decorrere dal 15 dicembre 2021, cioè dalla data di entrata in vigore del D.L. 26 novembre 2021.

Lo svolgimento dell'attività lavorativa in violazione dell'obbligo vaccinale è punito con la sanzione amministrativa – irrogata dal prefetto - del pagamento di una somma da euro 600 a euro 1.500, sanzione che verrà raddoppiata in caso di reiterazione della violazione.

La certificazione verde COVID-19 ha una validità di 9 mesi, e non più di 12 mesi, a far data dalla data di completamento del ciclo di vaccinazione primario o dalla somministrazione della dose di richiamo, a partire dal 15/12/2021.

Le persone esenti, in via temporanea o permanente dalla vaccinazione anti-SARS-CoV-2, dovranno continuare a mantenere le misure di prevenzione come: usare le mascherine, distanziarsi dalle persone non conviventi, lavare le mani, evitare assembramenti in particolare in locali chiusi, rispettare le condizioni previste per i luoghi di lavoro e per i mezzi di trasporto.

Si invita tutto il personale a conformarsi alla normativa vigente, secondo la prescritta tempistica.

La scrivente si riserva di apportare modifiche e/o integrazioni alla presente nota circolare interna, nel caso di eventuali ulteriori specifiche che dovessero pervenire dai competenti Ministeri della Salute e/o dell'Istruzione.

Il D.L. del 24/11/2021 è consultabile al link:

<https://www.gazzettaufficiale.it/eli/id/2021/11/26/21G00211/sg>

**Il dirigente scolastico**

*Prof.ssa Rossella De Luca*

*(il documento è firmato digitalmente ai sensi del D.Lgs. 82/2005 s.m.i. e norme collegate e sostituisce il documento cartaceo e la firma autografa)*

